

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 4

Fatto salvo l'articolo 48 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ciascuno Stato membro garantisce agli

importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY